



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



COMUNE DI PELAGO

AREA III – Servizi alla Persona – Politiche abitative

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 24.02.2005, n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 414 del 10.05.2016, nonché della direttiva della G.C. n. 29 del 11/05/2017 del Comune di Pelago, e del proprio provvedimento n. 6 del 15/05/2017.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, 16 MAGGIO 2017 e fino al 16 GIUGNO 2017, per 30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Pelago.
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero di almeno 5 anni nella medesima Regione (art. 11, comma 13, D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08).
- 4) essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, che siano redatte ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. **Il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non dovrà essere superiore ad € 28.301,02.** Tale D.S.U. dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della citata normativa.
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

- 5) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 6) essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, che siano redatte ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i., da cui risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. n. 96/96 e ss.mm.ii.
 - **FASCIA A**
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **FASCIA B**
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.301,02 (punto 3.1, lettera d), dell'allegato "A" alla delibera G.R.T n. 414/2016 e ss.mm.ii.). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. **I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea (extracomunitari) devono produrre una certificazione del loro Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese di origine. Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare.**

La certificazione deve essere prodotta entro il 7/08/2017 (60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande). Sono esclusi da richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE o della sottoscrizione della D.S.U. per il calcolo dell'ISEE per le quali è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento all'attestazione ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i., non superiore ad €28.301,02 (punto 3.1, lettera d), dell'allegato "A" alla delibera G.R.T n. 414/2016 e ss.mm.ii.).

Sempre ai fini della determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.: "Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza."

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6.

In particolare per i requisiti di cui all'art. 1, punto 3, del presente bando dovranno essere specificati i Comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO o COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;

- COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (qualora non depositato agli atti del Comune);

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'OPZIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;

- COPIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ULTIMO CANONE DI LOCAZIONE PAGATO DEL 2017 (con le modalità indicate al successivo art. 11, terzo paragrafo);

- EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE O PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CORSO;



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



- PER I CITTADINI DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA (EXTRACOMUNITARI) CERTIFICAZIONE DEL LORO PAESE DI ORIGINE, DEBITAMENTE TRADOTTA E LEGALIZZATA, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, RIGUARDO ALL'ASSENZA DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO UBICATI NEL LORO PAESE. TALE CERTIFICAZIONE DEVE RIGUARDARE OGNI SINGOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE.

LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (16 AGOSTO 2017).

5.1 Il richiedente dovrà autocertificare, di essere in possesso di un'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) o, in alternativa, di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell'ISEE, **indicandone sul modulo di domanda numero di protocollo assegnato e data.**

5.2 Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati in appositi elenchi distinti nelle sotto citate fasce **A e B in base al valore ISE ed alla rispettiva percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:**

- **FASCIA A**
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 (€ 13.049,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
- **FASCIA B**
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.301,02 (punto 3.1, lettera d), dell'allegato "A" alla delibera G.R.T n. 414/2016 e ss.mm.ii.). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Art. 7 – Formazione degli elenchi.

L'Ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione degli elenchi degli aventi diritto, suddivisi in fascia A e B ed alla loro pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

Gli interessati avverso il suddetto provvedimento potranno presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90, il Comune di Pelago NON INOLTRETTA comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione in graduatoria: i relativi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, oltre alle risorse stanziare dal Comune di Pelago, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

Fermo restando quanto sopra, la collocazione negli elenchi non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'intero importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione del contributo subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Pelago si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di assegnare i contributi agli aventi diritto in misura proporzionale alle risorse assegnate, compatibilmente con le stesse ed in percentuale diverse dal 100%.

Art. 9 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2017**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica, da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene chiesto il contributo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2017, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati negli elenchi suddetti, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione.

A TAL FINE, GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO PRESENTARE, PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (relativa all'anno 2017) ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 16 GENNAIO 2018.

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria.

In assenza di transazione finanziaria, documentabile nella maniera sopraindicata, dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento rilasciate dal locatore che dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 16 GIUGNO 2017.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pelago che potranno essere **ritirati presso:**

- Ufficio Servizi Sociali del Comune, Viale Rimembranza n. 40, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00 ed il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.00;
- Ufficio distaccato di Polizia Municipale a San Francesco Via Bettini n. 9 nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00,



COMUNE DI PELAGO

(Provincia di Firenze)



- scaricabili dal sito internet: www.comune.pelago.fi.it.
- Le stesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, e dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando, e **dovranno essere presentate esclusivamente a:**
- **UFFICIO SERVIZI SOCIALI del COMUNE di PELAGO – Viale Rimembranza n. 40 - 50060 PELAGO nei giorni e negli orari sopra indicati o spedite tramite raccomandata postale entro il termine di cui al precedente art. 12. FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE.**

Con il modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune – Viale Rimembranza n. 40 - Pelago, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.00 ed il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.00 o telefonando ai seguenti numeri telefonici: 055/8327333 – 055/8327332.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Pelago www.comune.pelago.fi.it dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Gli elenchi degli aventi diritto (FASCIA A e B) saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate delle sanzioni previste dall'articolo 316 ter del CP.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, alla L.R.T. n. 96/96 così come modificata dalla L.R.T. 24.02.2005, n. 41, e ss.mm.ii., alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 414 del 10.05.2016, nonché della direttiva della G.C. n. 29 del 11/05/2017 del Comune di Pelago, e del proprio provvedimento n. 6 del 15/05/2017.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area III – Servizi alla Persona del Comune di Pelago.

Pelago, lì 4 maggio 2017

**La Responsabile del Servizio III –
Servizi alla Persona
Dott.ssa Laura Tinti**